REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

Roma, li 10 GIU. 1996

SETTORE 60 - UFFICIO III

1606/60

A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULL'EMODIALISI

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE UU.SS.LL.

AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER LA DIALISI

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 24

OGGETTO: Stati d'incompatibilità dei soggetti deputati a verificare la funzionalità dei Centri per la terapia dialitica in regime ambulatoriale.

Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1979 n° 39 e della deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1995 n° 1650, la Commissione regionale di Vigilanza ed i Centri di riferimento per l'emodialisi sono gli organismi incaricati di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte delle strutture autorizzate ad effettuare il trattamento terapeutico in questione o che abbiano presentato istanza per ottenerne l'autorizzazione.

Gli atti normativi citati non prevedono situazioni d'incompatibilità per i componenti dei suddetti organismi; pur tuttavia si ritiene, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare a quelli di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, che detti soggetti non debbano versare in condizioni di conflitto d'interessi.

Tale esigenza si pone, a prescindere dalla qualifica di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio rivestita dal soggetto deputato all'attività ispettiva in parola, per il fatto che la relazione ed il parere che detti organi di vigilanza sono tenuti ad emettere ai sensi della normativa soprarichiamata, rappresentano dei presupposti di diritto e di fatto per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'apertura e per l'esercizio dell'attività sanitaria.

REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura della Salute

Roma, lì .....

Da ciò discende che i componenti della Commissione regionale di Vigilanza ed i responsabili dei Centri di riferimento per l'emodialisi, qualora nell'espletamento delle loro funzioni vengano a trovarsi in situazioni di potenziale conflitto d'interessi - determinato da rapporti di convivenza, parentela, affinità ovvero associativi per lo svolgimento di attività con fine di lucro, con i titolari della struttura soggetta a controllo, o comunque in tutti i casi nei quali possano trarre vantaggio dagli esiti dell'attività di vigilanza - sono tenuti a dichiarare ed a far iscrivere a verbale tale stato d'incompatibilità e, conseguentemente, ad astenersi dallo svolgimento delle proprie funzioni.

LL/mgr

L'ASSESSORE
(Lionello COSENTINO)